



BANCA POPOLARE DI MILANO

POLICY GIOCO D'AZZARDO – ESTRATTO

Il presente documento definisce i criteri a cui si ispirano Banca Popolare di Milano, Banca di Mantova e Banca Akros (di seguito la Banca) nella gestione delle Imprese clienti nel settore del gioco d'azzardo.

PREMESSA

Gli operatori del settore del gioco d'azzardo¹ svolgono un'attività legittima e regolamentata, ancorché controversa sul piano morale per gli impatti che essa produce. Viene quindi riconosciuta l'importanza della dimensione etica delle operazioni effettuate, valutando con accuratezza che esse non siano in contrasto con i valori del Gruppo BPM.

Il campo di applicazione del presente documento è determinato sia dal settore di attività della controparte, circoscritto al gioco d'azzardo, sia dai servizi finanziari richiesti: partecipazioni dirette, finanziamenti, operazioni d'investimento in titoli mobiliari, transazioni con carte, altre operazioni.

Resta fermo che sono escluse operazioni con controparti collegate a società offshore o che abbiano tra i propri soci e/o amministratori persone con precedenti penali per reati contro il patrimonio o contro le persone.

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

La Banca non assume:

- direttamente o attraverso proprie controllate alcuna partecipazione finanziaria in imprese che operano nel settore del gioco d'azzardo;
- nel proprio portafoglio titoli di società che operano negli ambiti in questione;
- accordi di co-branding e co-marketing con imprese che operano nel settore del gioco d'azzardo.

Inoltre, a prescindere dalla modalità, i finanziamenti delle controparti Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)², Concessionari³, Gestori⁴ che operano in ambito del gioco d'azzardo, sono sottoposti a procedure interne di delibera molto più stringenti rispetto alle altre controparti.

La presente Politica non si applica invece alle operazioni relative a controparti Esercenti salvo il divieto di finanziare in modo diretto l'acquisto di materiale/strumentazione destinata al gioco d'azzardo.

¹ Ai sensi dell'art. 721 Codice Penale "sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria". Nel presente documento per "gioco d'azzardo" si intende il gioco d'azzardo legale.

² Agenzia che regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari.

³ Imprese private che, a seguito di gara pubblica, ricevono da AAMS la concessione per la conduzione della rete telematica e ne assicurano l'operatività. Sono responsabili della raccolta verso AAMS e a tale scopo concludono distinti contratti con i gestori degli apparecchi. Ad oggi, grazie al "decreto Bersani-Visco"⁷ (4 luglio 2006, n. 223) si è ampliata la presenza dei concessionari: dai soli Sisal, Snai e Lottomatica (che gestivano i giochi più diffusi, ossia Superenalotto, Lotto e Gratta&Vinci), oggi ve ne sono circa una decina (Cirsa, Codere, Cogetech, Gmatica, Gamenet, Bplus, Hbg).

⁴ Imprese private che ricevono dalla concessionaria il mandato per distribuire, installare e gestire la raccolta; tra questi vi sono i proprietari degli apparecchi, che si fanno garanti.



Sono in ogni caso escluse le operazioni per le quali non siano presenti le necessarie autorizzazioni previste dalla legge o dalla normativa sia interna che esterna.

La Banca, inoltre, non intende installare ATM né concedere POS in sale da gioco⁵.

In ogni caso, come meglio declinato nella normativa interna di riferimento, le società operanti nel settore del gioco d'azzardo sono soggette ad un regime di adeguata verifica rafforzata in quanto ritenute a maggior rischio di riciclaggio.

⁵ Imprese che hanno quale attività prevalente il gioco d'azzardo legale.